



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - Fax (0121) 59.80.42

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza del Comune intestato. Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge ai sensi dell'art 1372 del Co.Civ.

TRA

il Comune di Bricherasio in quale viene rappresentato dal Sig. Zullo Raffaele, segretario Comunale, (omissis) il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del Dlgs. N. 267 del 2000 e smi, del Dlgs n. 165 del 2001 e smi ed in relazione al disposto di cui l'art. 45 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Regioni ed Enti locali sottoscritto in data 6 luglio 1995, di seguito denominato anche "Datore di lavoro"

E

Il sig. BIANCOTTO Fabrizio, (omissis) ed elettivamente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato, di seguito denominato anche "lavoratore"

PREMESSO

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 27/10/2011 è stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 22/02/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della mobilità volontaria;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 14/05/2018 è stato approvato il bando di mobilità esterna tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di "istruttore tecnico" - Cat. C1 giuridica - presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica;

In applicazione del C.C.N.L. comparto EE.LL. firmato in data 21/05/2018 :
si conviene e stipula quanto segue:

Art 1. Costituzione di rapporto di lavoro e mansioni

1. Tra le Parti , Comune di Bricherasio in qualità di Datore di lavoro e Biancotto Fabrizio in qualità di lavoratore, è costituito rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 01/09/2018 inquadrando il lavoratrice ai sensi del CCNL 31.3.1999, nella Categoria giuridica C1 – Istruttore tecnico - nell'Area Tecnica – lavori pubblici ed urbanistica.
2. A decorrere dal 01/09/2018 il dipendente viene inquadrato nella categoria economica C13;
3. Le mansioni assegnate alla dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria predetta, come dettagliate e definite nell'allegato "A" al CCNL 31/03/1999, ancora vigenti. E' fatto salvo il potere di disposizione del dirigente (e/o del funzionario) preposto al settore (o servizio) di appartenenza della dipendente, in relazione ai criteri di organizzazione ed agli atti di gestione del personale (art. 5 D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni) e nell'ambito della esigibilità di mansioni ascrivibili alla categoria in quanto professionalmente equivalenti.
4. La dipendente si impegna ad adempiere alle mansioni affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne del Comune ed il codice di comportamento vigenti.
5. Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della categoria e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi del Regolamento Comunale sull'Organizzazione Generale degli Uffici e dei servizi;
6. Per obiettive esigenze di servizio, il lavoratore può essere adibito ad espletare compiti propri della Categoria immediatamente superiore nei limiti e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo , senza per questo che il lavoratore possa rivendicare il diritto per un passaggio di categoria, così come stabilito dal C.C.N.L. del 1999, nel rispetto dell'art. 52 del Dlgs n. 165 del 2001;

Art 2. Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del Dlgs. n. 165 del 30.03.2001, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio.

Art 3. Incompatibilità

1. Il Dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di Impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art 58 del D.Lgs. n. 29/1993.
2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che , ai sensi dell'art 53 del Dlgs, 165 dei 2001, e smi, necessitano di autorizzazione, non potranno essere dati senza che la dipendente sia stata autorizzata preventivamente dal Comune.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti della dipendente l'applicazione delle disposizioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art 4. Trattamento economico annuale

La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria C1:

- Stipendio tabellare annuo su tredici mensilità € 22.039,41
- indennità di comparto€ 549,60
- Vacanza contrattuale€ ...//.....

- Assegno " ad personam"€ ..//.....
 - Elemento perequativo (da 01.03 a 31.12.2018) € 230,00

oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante e al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

Gli importi della retribuzione saranno automaticamente adeguati ai valori fissati dai CCNL.

Art 5. Orario di lavoro

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso.

L'orario di lavoro si articola in 36 (trentasei) ore settimanali ed è articolato in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 6 – Ferie e giornate di riposo

In caso di assegnazione a servizio articolato su 5 (cinque) giorni settimanali, il sabato è considerato non lavorativo per cui i giorni di ferie spettanti al dipendente sono ridotti a 26 (ventisei) nei primi tre anni di servizio (se trattasi di dipendente pubblico con meno di 3 anni di anzianità) ed a 28 (ventotto) negli anni successivi.

Al dipendente sono inoltre attribuite 4 (quattro) giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge 937/1977.

Art 7. Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro si estingue per le seguenti cause:

- dimissioni, da presentarsi con atto scritto da parte della lavoratrice, con obbligo di preavviso nei termini previsti dal CCNL;
- collocamento a riposo d'ufficio a raggiungimento del limite di età, secondo quanto disposto dalla normativa in materia;
- licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
- risoluzione del rapporto di lavoro in caso di dichiarazione di inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 21, comma 4, art. 22 comma 3, del CCNL 6/07/1995).

E' inoltre condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 8 Bollo e registrazione. Esenzione.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della tab. allegata al D.P.R. 642/1972 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tab. allegata al D.P.R. 131/1986.

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego e, in quanto applicabili, le norme di cui allo statuto dei lavoratori approvato con la legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Dipendente comunale